



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 900 DEL 17 ottobre 2018

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Buonatours di Buonadonna Angelo S.n.c./Comune di Gardacuc di Affi, Garda e Torre del Benaco. Avviso pubblico indagine di mercato per l'affidamento del servizio giornaliero di bus navetta gratuito per turisti e cittadini di Garda per la stagione turistica 2017. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 55.640,00 euro.

PREC. 294/17/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n.47755 del 30 marzo 2017 con cui la Buonatours di Buonadonna Angelo S.n.c segnalava che la lettera di invito e il capitolato relativi alla procedura in oggetto richiedevano ai concorrenti un requisito di capacità tecnico professionale non contemplato nell'avviso di indagine di mercato consistente nel possesso di veicoli immatricolati nell'anno 2011, violando i principi di par condicio e imparzialità;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 12 settembre 2017;

VISTE le memorie e la documentazione prodotte dalle parti;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 12 del capitolato, richiamato dall'art. 7.4 del disciplinare di gara nella procedura in oggetto, quale requisito di capacità tecnica ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c), D.lgs. 50/2016, veniva richiesto di essere in possesso oppure in grado di noleggiare un veicolo dotato di dispositivi antinquinamento corrispondenti alla categoria con livello di emissione non inferiore a Euro 5, e comunque immatricolati in data non antecedente l'1.1.2011, ai sensi del Regolamento europeo 20.6.2007 n. 715/2007CE;

RILEVATO che tale previsione sostanzialmente coincide con quanto indicato nell'avviso pubblico esplorativo nel quale si richiede la disponibilità di un veicolo almeno pari ad euro 5 e come previsto dalle Direttive europee, la categoria euro 5 è obbligatoria per i veicoli immatricolati dal 1.1.2011, data che coincide con le richieste della stazione appaltante;

RITENUTO quindi che non si riscontra discrasia tra l'avviso di manifestazione di interesse e il capitolato e disciplinare di gara, ma soltanto modalità differenti di formulazione della clausola relativa ai requisiti di capacità tecnica;

CONSIDERATO che per un principio giurisprudenziale consolidato, è ammissibile fissare nel bando di gara requisiti qualitativi superiori purché siano rispettati i limiti della ragionevolezza e della



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

proporzionalità, in modo tale da non correre il rischio di restringere in modo ingiustificato lo spettro dei potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra gli stessi;

RITENUTO inoltre che appare giustificabile l'intento di migliorare la qualità del trasporto turistico del Comune attraverso l'uso di motorizzazioni più efficienti e attuali quindi meno inquinanti e che ciò risponde anche ad esigenze di economicità ed efficienza del servizio pubblico fornito all'utenza;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 ottobre 2017

Il Segretario Maria Esposito